

PORTOGALLO

COSTITUZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE (1)

PARTE PRIMA DELLE GARANZIE FONDAMENTALI

TITOLO I DELLA NAZIONE PORTOGHESE

ART. 1 — Il territorio del Portogallo è quello che ad esso appartiene attualmente e comprende:

1° In Europa: le terre del Continente e gli Arcipelaghi di Madera e delle Azzorre;

2° In Africa occidentale: l'arcipelago del Capo Verde, la Guinea, le isole di S. Tomé e del Principe e le loro dipendenze, San Giovanni Battista d'Ajuda, Cabinda e l'Angola;

3° In Africa orientale: il Mozambico;

4° In Asia: lo Stato dell'India e Macao e rispettive dipendenze;

5° In Oceania: Timor e le relative dipendenze.

Paragrafo unico — La nazione non rinuncia ai diritti che ha, o potrebbe avere, sopra altri territori.

ART. 2 — Lo Stato non può alienare in nessun modo qualsiasi parte del territorio nazionale o dei diritti di sovranità che esercita su di esso, senza pregiudizio della rettificazione delle frontiere, quando sia approvata dall'Assemblea nazionale.

§ 1 — Nessuna porzione del territorio nazionale può essere acquistata da un governo o da un ente di diritto pubblico di un paese straniero, salvo che per l'installazione di rappresentanza diplomatica o consolare, qualora esista reciprocità a favore dello Stato portoghese.

§ 2 — Nei territori d'oltremare, l'acquisto, da parte di un governo straniero, del terreno o edificio per l'installazione di rappresentanza consolare sarà condizionato all'assenso del Ministro dell'oltremare per la scelta.

ART. 3 — La Nazione è costituita da tutti i cittadini portoghesi residenti dentro o fuori del territorio dello Stato, i quali sono considerati soggetti allo Stato e alle leggi portoghesi, salvo le norme applicabili di diritto internazionale.

Paragrafo unico — Gli stranieri che si trovino o risiedano in Portogallo sono del pari sottoposti allo Stato e alle leggi portoghesi, senza pregiudizio delle norme del diritto internazionale.

¹ La *Costituzione politica della Repubblica portoghese* è stata approvata dal plebiscito nazionale del 19 marzo 1933, ed è entrata in vigore l'11 aprile 1933. Le leggi costituzionali del 23 marzo e 23 maggio 1935, 21 dicembre 1936, 18 dicembre 1937, 23 aprile 1938, 17 settembre 1945 e 11 giugno 1951 l'hanno modificata. Quest'ultima legge ha pure abrogato l'*Atto coloniale* del 1930, le cui disposizioni largamente modificate in senso anticolonialista, sono diventate parte integrante della Costituzione.

Le costituzioni europee

ART. 4 — La Nazione portoghese costituisce uno Stato indipendente, la cui sovranità riconosce come limiti nell'ordine interno soltanto la morale e il diritto; e in quello internazionale i limiti che derivano da convenzioni o trattati liberamente stipulati, o dal diritto consuetudinario liberamente accettato, spettando ad essa di cooperare con gli altri Stati nella preparazione e adozione delle soluzioni che interessano la pace tra i popoli e il progresso dell'umanità.

Paragrafo unico — Il Portogallo preconizza l'arbitrato come mezzo per dirimere i conflitti internazionali.

ART. 5 — Lo Stato portoghese è una repubblica unitaria e corporativa, basata sull'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sul libero accesso di tutte le classi ai benefici della civiltà, e sulla partecipazione di tutti gli elementi strutturali della nazione alla vita amministrativa e alla formazione delle leggi.

Paragrafo unico — L'uguaglianza dinanzi alla legge implica il diritto di essere investito di cariche pubbliche in relazione alla competenza ed ai servizi prestati, e l'abolizione di qualsiasi privilegio derivante da nascita, nobiltà, titolo nobiliare, sesso o condizione sociale; tranne, per le donne, le differenze derivanti dalla loro natura e dalle necessità della famiglia e, per quanto riguarda gli oneri e i vantaggi dei cittadini, quelle imposte dalle circostanze o dalla natura delle cose.

ART. 6 — Lo Stato deve:

1° Promuovere l'unità e stabilire l'ordine giuridico della Nazione, definendo e facendo rispettare i diritti e le garanzie imposte dalla morale, dalla giustizia o dalla legge, in favore degli individui, delle famiglie, degli enti locali e delle altre persone collettive, pubbliche e private;

2° Coordinare, sviluppare e dirigere tutte le attività sociali, facendo prevalere la giusta armonia degli interessi nella giusta subordinazione di quelli particolari a quello collettivo;

3° Adoperarsi per il miglioramento delle condizioni delle classi sociali meno favorite, cercando di assicurar loro un livello di vita compatibile con la dignità umana.

4° Tutelare la salute pubblica.

TITOLO II

DEI CITTADINI

ART. 7 — La legge civile determina come si acquista e come si perde la qualità di cittadino portoghese. Questi gode dei diritti e delle garanzie stabiliti dalla Costituzione, tranne, per quanto concerne i naturalizzati, le restrizioni fissate dalla legge.

Paragrafo unico — Degli stessi diritti e garanzie godono gli stranieri residenti in Portogallo sempre che la legge non disponga diversamente. Sono eccettuati i diritti politici e i diritti pubblici che si traducano in un onere per lo Stato, osservandosi tuttavia, rispetto a questi ultimi, la reciprocità di vantaggi concessi ai sudditi portoghesi da altri Stati.

ART. 8 — Costituiscono diritti, libertà e garanzie individuali dei cittadini portoghesi:

1° il diritto alla vita e all'integrità personale;

1^a il diritto al lavoro, nei modi stabiliti dalla legge;

2° il diritto al buon nome e alla reputazione;

3° la libertà e inviolabilità delle credenze e pratiche religiose, non potendo nessuno, per causa di queste, essere perseguitato, privato di un diritto o esentato da un qualsiasi obbligo o dovere civico. Nessuno sarà obbligato a rispondere della religione che professa, a meno che non si tratti di inchiesta statistica ordinata per legge;

4° la libertà d'espressione del pensiero sotto qualsiasi forma;

5° la libertà d'insegnamento;

6° l'inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare, entro i termini stabiliti dalla legge;

7° la libertà di scelta della professione o del genere di lavoro, industria o commercio, tranne le restrizioni di legge richieste dall'interesse collettivo e i privi-

Portogallo

leggi che soltanto lo Stato e gli organi amministrativi potranno concedere a norma di legge per motivi di riconosciuta utilità pubblica;

8° Il diritto di non essere privato della libertà personale e di non essere arrestato se non in base a un'ordinanza motivata dal giudice, tranne i casi previsti dai §§ 3 e 4;

9° il diritto di non essere punito penalmente se non in forza di legge precedente che dichiara punibile l'azione o l'omissione;

10° la facoltà di domandare un'istruttoria in contraddittorio, accordandosi agli imputati, prima e dopo la rubricazione del reato, le necessarie garanzie di difesa;

11° il diritto di non sottostare a pene detentive perpetue nè alla pena di morte. Quest'ultima potrà tuttavia essere applicata in caso di guerra con un paese straniero e in zona di guerra;

12° il diritto di non esser soggetto a confische dei beni, nè alla trasmissione di qualsiasi pena;

13° il diritto di non essere soggetto ad arresto per mancato pagamento di spese giudiziarie o di tasse di bollo;

14° la libertà di riunione e di associazione;

15° il diritto di proprietà e la sua trasmissione, sia tra vivi, sia in caso di morte, nelle condizioni stabilite dalle leggi civili;

16° il diritto di non essere soggetto a imposte che non siano stabilite in conformità alla Costituzione;

17° il diritto al risarcimento di ogni danno effettivo in conformità alle disposizioni di legge, potendo questa, per i danni morali, stabilire che il risarcimento sia pecuniario;

18° il diritto di reclamo o di petizione, di ricorso o di denuncia dinanzi agli organi della sovranità o a qualsiasi autorità, in difesa dei propri diritti o dell'interesse generale;

19° il diritto di resistere a qualsiasi ordine che violi le garanzie personali, quando queste non siano state legalmente sospese, e di respingere con la forza la violenza privata, quando non sia possibile ricorrere alla pubblica autorità;

20° la revisione delle sentenze penali, assicurandosi il diritto al risarcimento dei danni da parte del Tesoro pubblico, al condannato e ai suoi eredi, secondo la procedura regolata dalla legge.

§ 1. — La specificazione di questi diritti e garanzie non esclude tutti gli altri derivanti dalla Costituzione o dalle leggi, restando inteso che i cittadini dovranno sempre farne uso senza offesa del diritto dei terzi, o lesione degli interessi collettivi o dei principi morali.

§ 2. — Speciali leggi regoleranno l'esercizio della libertà d'opinione, d'insegnamento, di riunione e di associazione, dovendosi, quanto alla prima, impedire preventivamente o repressivamente un pervertimento dell'opinione pubblica nella sua funzione di forza sociale, e tutelare l'integrità morale dei cittadini, ai quali sarà assicurato il diritto di fare inserire gratuitamente una rettifica o una difesa nella pubblicazione periodica in cui siano stati ingiuriati o diffamati, senza pregiudizio di ogni altra responsabilità o procedimento stabilito dalla legge.

§ 3. — E' autorizzato l'arresto, senza ordinanza motivata del giudice, in caso di flagranza e per i seguenti reati consumati, impediti o tentati: contro la sicurezza dello Stato; falsificazione di moneta, banconote e titoli di debito pubblico; omicidio volontario; furto domestico o rapina; furto semplice, frode o abuso di fiducia, commessi da un recidivo; bancarotta fraudolenta; incendio doloso; fabbricazione, detenzione o impiego di bombe esplosive ed altri ordigni del genere.

§ 4. — Tranne i casi indicati nel precedente paragrafo, la detenzione nel carcere pubblico, o l'arresto nel domicilio privato o l'internamento in un asilo di alienati, potranno essere effettuati soltanto in seguito a ordine scritto dell'autorità competente, e non saranno mantenuti qualora l'imputato offra cauzione sufficiente o faccia dichiarazione di residenza fissa (*termo de residência*), quando la legge lo consenta.

Contro l'abuso di potere si potrà far ricorso al provvedimento eccezionale dell'*Habeas Corpus*, nei casi stabiliti da una legge speciale.

ART. 9 — A qualsiasi impiegato dello Stato, dei corpi amministrativi e delle persone collettive di utilità pubblica amministrativa, o di associazioni che siano

Le costituzioni europee

legate con l'uno o con gli altri da convenzione, è garantito il diritto al posto durante il tempo che costui sia obbligato a prestare servizio militare.

ART. 10 — Lo Stato accorderà onorificenze e ricompense ai cittadini che si distingueranno per i loro meriti personali o per le loro azioni civili o militari, nonché agli stranieri per ragione di convenienza internazionale; la legge stabilirà gli ordini, decorazioni, medaglie o diplomi destinati a tale scopo.

ART. 11 — E' vietato agli organi della sovranità, congiuntamente o separatamente, di sospendere la Costituzione, o di limitare i diritti in essa stabiliti, tranne nei casi previsti dalla Costituzione stessa.

TITOLO III

DELLA FAMIGLIA

ART. 12 — Lo Stato assicura la costituzione e la difesa della famiglia, quale fonte di conservazione e di sviluppo della razza, quale base principale dell'educazione, della disciplina e dell'armonia sociale, e quale fondamento dell'ordine politico e amministrativo mediante la sua aggregazione e rappresentanza nel comune (*freguesia*) e nei municipi.

ART. 13 — La costituzione della famiglia si basa:

1° sul matrimonio e sulla filiazione legittima;

2° sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo al sostentamento e all'educazione dei figli legittimi;

3° sull'obbligatorietà della registrazione del matrimonio e della nascita dei figli.

§ 1. — La legge civile stabilisce le norme relative alle persone ed ai beni dei coniugi, alla patria potestà ed alla sua sostituzione, ai diritti di successione in linea diretta o collaterale e al diritto agli alimenti.

§ 2. — Ai figli legittimi è garantita la pienezza dei diritti richiesti per l'ordine e la solidarietà della famiglia, riconoscendosi a quelli illegittimi suscettibili di essere validamente riconosciuti (anche ai nascituri), diritti convenienti alla loro condizione, specialmente il diritto agli alimenti, mediante la ricerca delle persone cui spetti l'obbligo di fornirli.

ART. 14 — In ordine alla difesa della famiglia, lo Stato e gli enti locali devono:

1° favorire la costituzione di focolari indipendenti in condizioni salubri nonché la costituzione del patrimonio familiare;

2° proteggere la maternità;

3° stabilire le imposte in armonia agli oneri legittimi di famiglia, e promuovere l'adozione del salario familiare;

4° facilitare ai padri l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione e dell'educazione dei figli, cooperando con essi mediante l'istituzione di pubblici istituti di insegnamento e di educazione, o favorendo le istituzioni private destinate allo stesso fine;

5° adottare tutte le misure intese ad evitare la corruzione dei costumi.

ART. 15 — Il registro dello Stato civile dei cittadini è di competenza dello Stato.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI CORPORATIVI

ART. 16 — Spetta allo Stato autorizzare, salvo contraria disposizione di legge, tutti gli organismi corporativi, morali, culturali o economici, e promuovere ed aiutarne la formazione.

ART. 17 — Gli organismi corporativi di cui all'articolo precedente, avranno essenzialmente scopi scientifici, letterari, artistici o di educazione fisica; di assistenza, di beneficenza o carità; di perfezionamento tecnico o solidarietà di interessi.

Paragrafo unico. — La costituzione e la funzione di detti organismi saranno regolati da disposizioni speciali.

ART. 18 — Gli stranieri domiciliati in Portogallo potranno far parte degli organismi corporativi, con le modalità previste dalla legge; ad essi è tuttavia vietato di intervenire nell'esercizio dei diritti politici a tali organismi attribuiti.

Portogallo

TITOLO V

DELLA FAMIGLIA, DEGLI ORGANISMI CORPORATIVI E DEGLI ENTI AUTARCHICI QUALI ELEMENTI POLITICI

ART. 19 — Spetta esclusivamente alle famiglie il diritto di eleggere le Giunte comunali (*juntas de freguesia*).

Paragrafo unico. — Tale diritto è esercitato dal rispettivo capo.

ART. 20 — Negli organismi corporativi saranno organicamente rappresentate tutte le attività della Nazione, e spetterà ad essi di prendere parte all'elezione delle Camere municipali e delle Giunte provinciali, nonchè alla costituzione della Camera corporativa.

ART. 21 — Nell'organizzazione politica dello Stato le Giunte comunali concorrono alle elezioni delle Camere municipali e queste alle elezioni delle Giunte provinciali. Nella Camera corporativa saranno rappresentati gli enti autarchici locali.

TITOLO VI

DELL'OPINIONE PUBBLICA

ART. 22 — L'opinione pubblica è elemento fondamentale della politica e dell'amministrazione del paese, e spetta allo Stato preservarla da tutti i fattori che possono distoglierla dalla verità, dalla giustizia, dalla buona amministrazione e dal bene comune.

ART. 23 — La stampa esercita una funzione di carattere pubblico, in virtù della quale nessuno potrà rifiutare, su argomenti di interesse nazionale, la inserzione di note ufficiali, di ampia ordinaria, che siano trasmesse dal governo.

TITOLO VII

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 24 — I pubblici funzionari sono al servizio della collettività e non di qualsiasi partito od organizzazione di interessi particolari, spettando ad essi di rispettare e far rispettare l'autorità dello Stato.

ART. 25 — Sono anche sottoposti alla disciplina indicata nel precedente articolo, gli impiegati e salariati degli Enti autarchici locali, degli organismi corporativi e di coordinamento economico, delle persone collettive d'utilità pubblica amministrativa, e delle imprese che gestiscono servizi di pubblico interesse.

ART. 26 — La sospensione, previo accordo, di servizi pubblici o di pubblico interesse comporterà la destituzione dei colpevoli, senza pregiudizio delle altre responsabilità a norma di legge.

ART. 27 — E' vietato cumulare, tranne per i casi previsti dalla legge, impieghi di Stato o di Enti autarchici locali, o di quelle e di questi.

Paragrafo unico. — Il regime delle incompatibilità, sia di cariche pubbliche sia di queste con l'esercizio di altre professioni, sarà stabilito con una legge speciale.

ART. 28 — Tutti i cittadini hanno l'obbligo di prestare allo Stato e agli Enti autarchici locali la loro cooperazione e i loro servizi a norma di legge, e di contribuire, a seconda dei loro averi, agli oneri pubblici.

TITOLO VIII

DELL'ORDINAMENTO ECONOMICO E SOCIALE

ART. 29 — L'organizzazione economica della nazione dovrà realizzare il massimo di produzione e di ricchezza socialmente utile, e dar luogo a una vita collettiva dalla quale risultino autorità per lo Stato e giustizia per i cittadini.

ART. 30 — Lo Stato regolerà le relazioni dell'economia nazionale con quella degli altri paesi in base al principio di un'adeguata cooperazione senza pregiudizio

Le costituzioni europee

dei vantaggi commerciali che possono particolarmente ottenersi da alcuni paesi nè della necessaria difesa contro minacce o attacchi esterni.

ART. 31 — Lo Stato ha il diritto e il dovere di coordinare e regolare dall'alto la vita economica e sociale con i seguenti scopi:

1° Stabilire l'equilibrio della popolazione, delle professioni, degli impieghi, del capitale e del lavoro;

2° Difendere l'economia nazionale dalle speculazioni agricole, industriali e commerciali di carattere parassitario, o incompatibili con i superiori interessi della vita umana;

3° Conseguir il minor costo e il più alto salario compatibili con una giusta remunerazione degli altri fattori della produzione, mediante il perfezionamento della tecnica, dei servizi e del credito;

4° Favorire l'incremento della popolazione dei territori nazionali, proteggere gli emigranti e disciplinare l'emigrazione.

ART. 32 — Lo Stato favorirà le attività economiche private che, a parità relativa di costo, siano più redditizie, senza pregiudizio dell'utilità sociale delle piccole industrie nè della protezione loro dovuta.

ART. 33 — Lo Stato può intervenire direttamente nella gestione delle attività economiche private soltanto quando debba finanziarle e per conseguire benefici sociali superiori a quelli che si otterrebbero senza il suo intervento.

Paragrafo unico. — Sono egualmente sottoposte alla condizione prevista nell'ultima parte del presente articolo le imprese a scopo di lucro dello Stato, anche se operino in regime di libera concorrenza.

ART. 34 — Lo Stato promuoverà la formazione e lo sviluppo dell'economia nazionale corporativa, vigilando a che gli elementi che la costituiscono non tendano a stabilire fra di loro una concorrenza sregolata e contraria ai giusti obiettivi propri e collettivi ma a collaborare reciprocamente quali membri della stessa collettività.

ART. 35 — La proprietà, il capitale e il lavoro assolvono una funzione sociale, in regime di cooperazione economica e di solidarietà, potendo la legge stabilire le condizioni del loro impiego o gestione in conformità alle finalità sociali.

ART. 36 — Il lavoro, sia non qualificato (*simples*), sia qualificato o tecnico, può essere associato all'impresa nel modo che le circostanze consiglieranno.

ART. 37 — Soltanto gli organismi corporativi di natura economica autorizzati dallo Stato possono, a termini di legge, stipulare contratti collettivi di lavoro. Sono nulli quelli stipulati senza il loro intervento.

ART. 38 — Le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro sono di competenza di tribunali speciali.

ART. 39 — Nei rapporti economici tra capitale e lavoro, non è consentito che l'attività sia sospesa da una delle parti per far prevalere il proprio interesse.

ART. 40 — Sarà ostacolato, come contrario all'economia ed alla morale pubblica, il cumulo degli impieghi nelle imprese private.

ART. 41 — Lo Stato promuove e favorisce le istituzioni di solidarietà, previdenza, cooperazione e mutualità.

TITOLO IX

DELL'EDUCAZIONE, DELL'INSEGNAMENTO E DELLA CULTURA NAZIONALE

ART. 42 — L'educazione e l'istruzione sono obbligatorie e spettano alla famiglia e agli istituti pubblici e privati che collaboreranno con essa.

ART. 43 — Lo Stato manterrà ufficialmente scuole elementari, complementari, medie e superiori e istituti di alta cultura.

§ 1. — L'insegnamento primario elementare è obbligatorio, e potrà essere impartito in casa, nelle scuole private o in quelle pubbliche.

§ 2. — Le arti e le scienze saranno incoraggiate e protette nel loro sviluppo, insegnamento e diffusione, purchè siano rispettate la Costituzione, la gerarchia e l'azione coordinatrice dello Stato.

§ 3. — L'insegnamento impartito dallo Stato mira, oltre che al rinvigoris-

Portogallo

fisico e al perfezionamento delle facoltà intellettuali, alla formazione del carattere, della capacità professionale e di tutte le virtù morali e civiche, orientate dai principi della dottrina e della morale cristiana, tradizionali nel paese.

§ 4. — Non occorre autorizzazione per l'insegnamento religioso nelle scuole private.

ART. 44 — L'istituzione di scuole private parallele a quelle dello Stato è libera: esse saranno però soggette al controllo dello Stato e potranno essere da questo sovvenzionate, o pareggiate agli effetti della concessione dei diplomi, quando i loro programmi e la qualità del personale docente non siano inferiori a quelli degli istituti governativi similari.

TITOLO X

DELLE RELAZIONI DELLO STATO CON LA CHIESA CATTOLICA E DEL REGIME DEI CULTI

ART. 45 — E' libero il culto pubblico o privato della religione cattolica, come religione della nazione Portoghese. La Chiesa Cattolica gode della personalità giuridica, potendo organizzarsi in armonia col diritto canonico e costituire in tal modo associazioni od organizzazioni, la cui personalità giuridica è parimenti riconosciuta. Lo Stato mantiene, in rapporto alla Chiesa Cattolica, il regime di separazione, con relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e il Portogallo, mediante reciproca rappresentanza e concordati o accordi applicabili nella sfera del Patronato (*Padroado*) o altri in cui siano o vengano ad essere regolate materie d'interesse comune.

ART. 46 — Lo Stato assicura altresì la libertà di culto e di organizzazione delle altre confessioni religiose, i cui culti siano praticati nel territorio portoghese, regolandone con legge le manifestazioni esteriori; e può riconoscere personalità giuridica alle associazioni costituite in conformità della disciplina corrispondente.

Paragrafo unico. — Sono eccettuati gli atti di culto incompatibili con la vita e l'integrità fisica della persona umana o con i buoni costumi; e così pure la diffusione di dottrine contrarie all'ordine sociale costituito.

ART. 47 — Nessuna Chiesa, edificio, dipendenza od oggetto di culti destinato ad una religione potrà essere assegnato dallo Stato ad altro fine.

ART. 48 — I pubblici cimiteri hanno carattere civile; i ministri di qualsiasi religione potranno celebrarvi liberamente i rispettivi riti.

TITOLO XI

DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL PATRIMONIO PRIVATO DELLO STATO

ART. 49 — Costituiscono il demanio pubblico dello Stato:

1° I giacimenti minerali, le sorgenti di acque minerali medicinali e le altre ricchezze esistenti nel sottosuolo;

2° Le acque marittime e il loro letto;

3° I laghi, le lagune e i corsi d'acqua navigabili o fluitabili, con i rispettivi letti o alvei, e così pure quelli che, con speciale decreto, siano riconosciuti di pubblica utilità come utilizzabili per la produzione di energia elettrica nazionale o regionale, o per l'irrigazione;

4° I valichi aperti dallo Stato;

5° Gli spazi aerei sovrastanti al territorio, oltre i limiti che la legge stabilisce a beneficio del proprietario del suolo;

6° Le linee ferroviarie d'interesse pubblico di qualsiasi specie, le strade e le vie pubbliche;

7° Le zone territoriali destinate alla difesa militare;

8° Qualsiasi altro bene sottoposto per legge al regime di demanio pubblico.

§ 1. — I poteri dello Stato sui beni del demanio pubblico e l'uso di questi da parte dei cittadini sono regolati dalla legge e dalle convenzioni internazionali sti-

Le costituzioni europee

pulate dal Portogallo restando sempre salvi per lo Stato i propri diritti anteriori e per i privati i diritti acquisiti. Questi ultimi potranno tuttavia essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità, mediante un equo indennizzo.

§ 2. — Dalle ricchezze indicate nel n. 1 sono espressamente eccettuate le rocce e terre comuni, e i materiali comunemente impiegati nelle costruzioni.

§ 3. — Lo Stato procederà alla delimitazione dei terreni che, essendo di proprietà privata, confinano con beni del demanio pubblico.

ART. 50 — L'amministrazione dei beni che appartengono al patrimonio dello Stato spetta, nel continente e nelle isole adiacenti, al ministero delle finanze, tranne i casi di espressa attribuzione ad un altro ministero.

ART. 51 — Non può essere alienato nessun bene o diritto dello Stato che attinga al suo prestigio o a superiori interessi nazionali.

ART. 52 — I monumenti artistici, storici e naturali, e gli oggetti d'arte ufficialmente riconosciuti per tali si trovano sotto la protezione dello Stato, e ne è vietata l'alienazione a favore di stranieri.

TITOLO XII

DELLA DIFESA NAZIONALE

ART. 53 — Lo Stato assicura l'esistenza e il prestigio delle istituzioni militari di terra e di mare richiesta dalle supreme necessità della difesa dell'integrità nazionale o dal mantenimento dell'ordine e della pace pubblica.

Paragrafo unico. — L'organizzazione militare è unica in tutto il territorio.

ART. 54 — Il servizio militare è generale e obbligatorio. La legge fissa il modo in cui esso deve essere prestato.

ART. 55 — La legge regolerà l'organizzazione della Nazione per il tempo di guerra, in base al principio della Nazione armata.

ART. 56 — Lo Stato promuove, protegge e sussidia istituzioni civili che abbiano per fine l'addestramento e la disciplina della gioventù allo scopo di prepararla all'adempimento dei propri doveri militari e patriottici.

ART. 57 — Nessun cittadino può conservare o ottenere un impiego dallo Stato o dagli Enti autarchici locali, se non abbia soddisfatto gli obblighi ai quali è soggetto in virtù della legge militare.

ART. 58 — Lo Stato garantisce protezione e pensione a coloro che diverranno invalidi nel servizio militare in difesa della patria o dell'ordine pubblico, e così pure alla famiglia di coloro che nel servizio stesso abbiano perduto la vita.

TITOLO XIII

DELLE AMMINISTRAZIONI D'INTERESSE COLLETTIVO

ART. 59 — Sono considerate d'interesse collettivo e sottoposte a regimi speciali di amministrazione, concorso, sorveglianza o controllo dello Stato, a seconda delle necessità della pubblica sicurezza, della difesa nazionale e dei rapporti economici e sociali, tutte le imprese che abbiano per scopo l'utilizzazione e la gestione di cose appartenenti al demanio pubblico.

ART. 60 — Saranno sottoposte a norme uniformi, senza pregiudizio, in punti secondari, delle clausole particolari:

1° L'impianto o la trasformazione delle comunicazioni terrestri, fluviali, marittime ed aeree, qualunque ne siano la natura e gli scopi;

2° La costruzione di opere d'arte per la utilizzazione di acque o di carbon fossile per la produzione dell'energia elettrica e così pure la costruzione di linee per il trasporto, la fornitura o la distribuzione della stessa, nonchè le opere generali d'idraulica agricola;

3° La gestione dei pubblici servizi relativi alle stesse comunicazioni, opere e linee.

ART. 61 — Lo Stato promuoverà l'attuazione dei miglioramenti d'interesse

Portogallo

pubblico menzionati nel precedente articolo, e in particolar modo lo sviluppo della marina mercantile nazionale, avendo soprattutto in vista le comunicazioni con i possedimenti d'oltremare e con paesi dove si trovino numerosi portoghesi.

ART. 62 — Le tariffe di gestione dei pubblici esercizi in regime di concessione sono regolate e controllate dallo Stato.

TITOLO XIV

DELLE FINANZE DELLO STATO

ART. 63 — Il bilancio generale dello Stato per il continente e le isole adiacenti è unico e comprende tutte le entrate e le spese pubbliche, inclusevi quelle dei servizi autonomi, delle quali possono essere pubblicati a parte speciali rendiconti.

ART. 64 — Il bilancio generale dello Stato è redatto ogni anno e posto in esecuzione dal governo in conformità alle norme di legge in vigore, e in special modo alla legge di autorizzazione (*Lei de autorizaçdo*) di cui al n. 4 dell'art. 91.

ART. 65 — Le spese relative ad obblighi di legge o contrattuali dello Stato o quelle permanenti per loro natura o scopi, compreso l'onere degli interessi e dell'ammortamento del debito pubblico, debbono essere prese come base per la determinazione delle imposte e per le altre entrate dello Stato.

ART. 66 — Il bilancio deve comprendere le entrate necessarie per coprire il totale delle spese.

ART. 67 — Lo Stato potrà contrarre prestiti soltanto per impieghi di carattere straordinario in vista dell'incremento economico, per ammortamento di altri prestiti, per aumento indispensabile del patrimonio nazionale o per necessità imperiose di difesa o di salute pubblica.

Paragrafo unico. — Possono tuttavia essere ottenuti mediante debito flottante degli anticipi sull'esercizio in corso al termine del quale o deve esser fatta la liquidazione o essere autorizzato il Tesoro ad effettuarla con la sua cassa.

ART. 68 — Lo Stato non può ridurre a danno dei portatori di titoli il capitale o l'interesse del debito pubblico consolidato, pur potendo procedere alla sua conversione a norma di legge.

ART. 69 — Non possono essere oggetto di consolidamento forzoso i debiti derivanti da depositi effettuati nelle casse dello Stato o presso Istituti di credito che ad esso appartengono.

ART. 70 — La legge stabilisce i principi generali concernenti:

1° Le imposte;

2° Le tasse da percepire per i pubblici servizi;

3° L'amministrazione e gestione dei beni e imprese dello Stato.

§ 1. — In materia di imposte la legge stabilirà: l'incidenza, l'ammontare, le eventuali esenzioni, i reclami e i ricorsi ammessi a favore del contribuente.

§ 2. — La riscossione di imposte stabilite a tempo indeterminato o per un periodo fisso che oltrepassi la durata di un esercizio, è soggetta all'autorizzazione dell'Assemblea nazionale.

PARTE SECONDA

DELL'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLO STATO

TITOLO I

DELLA SOVRANITA'

ART. 71. — La sovranità risiede nella Nazione ed ha per organi il Capo dello Stato, l'Assemblea nazionale, il governo e i tribunali.

Le costituzioni europee

TITOLO II

DEL CAPO DELLO STATO

CAPITOLO I

Dell'elezione del Presidente della Repubblica e delle sue prerogative

ART. 72 — Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica eletto dalla nazione.

§ 1. — Il Presidente è eletto per sette anni improrogabili, salvo il caso di avvenimenti che rendano impossibile la convocazione dei collegi elettorali, nel qual caso il suo mandato cessa appena prenda possesso il suo successore.

§ 2. — L'elezione si effettua nella domenica più prossima al 60° giorno precedente la scadenza di ogni periodo presidenziale con suffragio diretto dei cittadini elettori.

§ 3. — Lo spoglio finale dei voti è fatto dal Tribunale supremo di Giustizia che proclamerà Presidente il cittadino che abbia conseguito il maggior numero di voti.

ART. 73 — Potrà essere eletto Presidente soltanto un cittadino portoghese che abbia compiuto 35 anni, sia nel pieno godimento dei suoi diritti civili e politici, ed abbia sempre avuto la nazionalità portoghese.

§ 1. — Non potranno presentarsi all'elezione i candidati che non offrano garanzie di rispetto e fedeltà ai principi fondamentali dell'ordinamento politico e sociale stabilito nella Costituzione.

§ 2. — Se l'eletto è membro dell'Assemblea nazionale, perderà il mandato.

ART. 74 — Sono ineleggibili alla carica di Presidente della Repubblica i parenti, sino al sesto grado, dei re del Portogallo.

ART. 75 — Il Presidente eletto assume le proprie funzioni nel giorno in cui scade il mandato del suo predecessore, e prende possesso della sua carica dinanzi all'Assemblea nazionale, prestando giuramento nei seguenti termini:

« Giuro di conservare e adempiere lealmente e fedelmente la Costituzione della Repubblica, osservare le leggi, promuovere il bene generale della nazione, conservare e difendere l'integrità e l'indipendenza della patria portoghese ».

ART. 76 — Il Presidente della Repubblica può recarsi all'estero soltanto col consenso dell'Assemblea nazionale e del governo.

Paragrafo unico. — L'inosservanza della norma del precedente articolo implica, di pieno diritto, la perdita del mandato.

ART. 77 — Il Presidente della Repubblica percepisce un'indennità che sarà stabilita prima della sua elezione, e può scegliere due proprietà dello Stato che desidera utilizzare per la segreteria della Presidenza e per la residenza sua e dei suoi familiari.

ART. 78 — Il Presidente della Repubblica risponde direttamente ed esclusivamente dinanzi alla nazione degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, essendo l'esercizio di queste e la sua magistratura indipendenti da qualsiasi voto dell'Assemblea nazionale.

Paragrafo unico. — Dei reati estranei all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente risponderà dinanzi ai tribunali comuni, ma solo al termine del suo mandato.

ART. 79 — Il Presidente della Repubblica può rinunciare al proprio ufficio con un messaggio diretto alla nazione e pubblicato nel « Giornale ufficiale » (*Diário do Governo*).

ART. 80 — In caso di vacanza della presidenza della Repubblica, per morte, rinuncia, impossibilità fisica permanente del Presidente, o assenza all'estero senza il consenso dell'Assemblea nazionale e del governo, l'Assemblea nazionale si convocherà per diritto proprio nel 60° giorno dopo la vacanza, per deliberare sulla elezione presidenziale.

§ 1. — L'impossibilità fisica permanente del Presidente della Repubblica deve essere riconosciuta dal Consiglio di Stato, a tal scopo convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri; esso, nel caso di accertamento della suddetta impossi-

Portogallo

bilità, farà pubblicare nel « Giornale ufficiale » la dichiarazione di vacanza della Presidenza.

§ 2. — Qualora non possa effettuarsi l'elezione prevista nel presente articolo, o quando per qualsiasi motivo vi sia un impedimento temporaneo alla funzione presidenziale, il Presidente del Consiglio rimarrà investito delle attribuzioni del Capo dello Stato, che eserciterà insieme a quelle della sua carica.

CAPITOLO II

Delle attribuzioni del Presidente della Repubblica

ART. 81 — Spetta al Presidente della Repubblica:

1° Nominare il Presidente del Consiglio e i ministri, tra i cittadini portoghesi, e revocarli;

2° Aprire solennemente la prima sessione legislativa di ogni legislatura e rivolgere messaggi all'Assemblea nazionale, indirizzandoli al Presidente, che dovrà leggerli nella prima seduta seguente al giorno in cui li ha ricevuti;

3° Stabilire, in conformità alla legge elettorale, il giorno per le elezioni generali o suppletive dei deputati;

4° Conferire all'Assemblea nazionale poteri di Costituente e sottoporre a plebiscito nazionale le modificazioni della Costituzione che si riferiscono alla funzione legislativa o ai suoi organi;

5° Convocare, in sessione straordinaria, per urgente necessità pubblica, l'Assemblea nazionale per deliberare su determinate materie, e aggiornare le sessioni, senza pregiudizio della durata stabilita per la sessione legislativa annuale.

6° Sciogliere l'Assemblea nazionale quando lo esigano i superiori interessi della nazione;

7° Rappresentare la nazione e dirigere la politica estera dello Stato; stipulare convenzioni internazionali e negoziare trattati di pace e di alleanza, di arbitrato e di commercio, sottoponendoli per mezzo del governo all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

8° Concedere indulti e commutare pene. La grazia non può essere concessa se non sia stata scontata metà della pena;

9° Promulgare e far pubblicare le leggi e le deliberazioni dell'Assemblea nazionale, nonchè i decreti-legge e i regolamenti, e firmare tutti i decreti individuali, sotto pena di nullità.

ART. 82 — Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro o dai Ministri competenti, sotto pena di nullità.

Paragrafo unico. — Non hanno bisogno di essere controfirmati:

1° La nomina o la dimissione del Presidente del Consiglio;

2° I messaggi indirizzati all'Assemblea nazionale;

3° Il messaggio di rinuncia al mandato.

CAPITOLO III

Del Consiglio di Stato

ART. 83 — Accanto al Presidente della Repubblica funziona il Consiglio di Stato (*Conselho de Estado*), composto dai seguenti membri:

1° Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

2° Il Presidente dell'Assemblea nazionale;

3° Il Presidente della Camera corporativa;

4° Il Presidente del Tribunale supremo di Giustizia;

5° Il Procuratore generale della Repubblica;

6° Dieci uomini pubblici di superiore competenza, nominati a vita dal Capo dello Stato.

ART. 84 — Sono obbligatoriamente attribuzioni del Consiglio di Stato:

a) decidere sulla idoneità dei candidati alla Presidenza della Repubblica agli effetti del disposto dell'art. 73, § 1;

Le costituzioni europee

b) assistere il Capo dello Stato quando debba esercitare alcune delle attribuzioni previste dall'art. 81, nn. 4, 5 e 6, e dell'art. 87, paragrafo unico;

c) pronunciarsi, nel caso dell'art. 80, § 1, in tutte le emergenze gravi per la vita della nazione, e sempre che il Presidente della Repubblica lo ritenga necessario e lo convochi a tale scopo.

Paragrafo unico. — Il Consiglio di Stato si riunirà di proprio diritto per valutare le proposte di candidatura alla Presidenza della Repubblica, e alle riunioni all'uopo tenute non assisterà nè il Capo dello Stato nè il consigliere cui si riferisce alcuna delle proposte di candidatura.

TITOLO III

Dell'Assemblea Nazionale e della Camera corporativa

CAPITOLO I

Della Costituzione dell'Assemblea Nazionale

ART. 85 — L'Assemblea nazionale (*Assemblea Nacional*) è composta di 120 deputati, eletti a suffragio diretto dei cittadini elettori. Il loro mandato è di quattro anni, improrogabili, salvo il caso di avvenimenti che rendano impossibile la convocazione dei collegi elettorali.

§ 1. — Con legge speciale saranno stabiliti i requisiti per la eleggibilità a deputato, l'organizzazione dei collegi elettorali e il sistema d'elezione.

§ 2. — Nessuno può essere in pari tempo membro dell'Assemblea nazionale e della Camera corporativa.

§ 3. — Quando il numero dei seggi vacanti all'Assemblea nazionale avrà raggiunto la cifra fissata dalla legge elettorale, cioè un quinto del numero legale dei deputati, si procederà ad una elezione suppletiva per coprire i seggi vacanti; i rispettivi mandati scadranno con la fine della legislatura.

§ 4. — I deputati possono rinunciare al loro mandato, ma la rinuncia sarà valida soltanto in seguito all'accettazione dell'Assemblea o del suo Presidente, secondo che sia stata presentata durante le sessioni o nell'intervallo tra di esse. Gli effetti della rinuncia, quando sia accolta, si producono soltanto a datare dall'accettazione.

ART. 86 — Spetta all'Assemblea nazionale la verifica dei poteri dei propri membri, l'elezione della propria presidenza, l'elaborazione del proprio regolamento e la direzione della propria polizia.

ART. 87 — Qualora l'Assemblea nazionale sia sciolta, le elezioni debbono effettuarsi entro sessanta giorni, secondo la legge elettorale vigente al momento dello scioglimento. Le nuove Camere si riuniranno entro i trenta giorni susseguenti alla chiusura delle operazioni elettorali, qualora non sia stata chiusa la sessione legislativa dell'anno in corso, e dureranno una legislatura completa, senza tener conto del periodo di tempo in cui avranno funzionato per completare la precedente sessione legislativa, e senza pregiudizio del diritto di scioglimento.

Paragrafo unico. — Il termine di sessanta giorni stabilito nel presente articolo può essere prorogato fino a sei mesi, se lo impongano interessi superiori del paese.

ART. 88 — Dopo l'ultima sessione legislativa ordinaria del quadriennio, l'Assemblea nazionale sussisterà sino all'accertamento dei risultati delle nuove elezioni generali.

CAPITOLO II

Dei membri dell'Assemblea Nazionale

ART. 89 — I membri dell'Assemblea nazionale godono delle seguenti immunità e privilegi:

a) Godono dell'inviolabilità per le opinioni e i voti emessi nell'esercizio del proprio mandato, con le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

b) Non possono essere giurati, periti o testimoni senza autorizzazione dell'Assemblea;

c) Non possono essere arrestati nè rimanere in stato di arresto senza l'autorizzazione dell'Assemblea eccetto il caso di reato cui corrisponda la pena maggiore o equivalente nella graduatoria penale e, in tal caso quando siano arrestati in flagrante delitto o per mezzo di mandato giudiziario;

d) Quando sia iniziato un procedimento penale contro un deputato e questi sia messo in stato d'accusa mediante un'ordinanza o equivalente, il giudice ne darà comunicazione all'Assemblea, la quale, tranne il caso previsto nell'ultima parte della lettera c) del presente articolo, delibererà se il deputato debba o no essere sospeso agli effetti della continuazione del processo.

e) Hanno diritto ad un'indennità che sarà stabilita dalla legge elettorale.

§ 1 — L'immunità per le opinioni e per i voti non esenta i membri dell'Assemblea nazionale dalla responsabilità civile e penale per diffamazione, calunnia e ingiurie, oltraggio al buon costume o pubblico incitamento a delinquere.

§ 2 — L'Assemblea nazionale può revocare il mandato ai deputati che esprimano opinioni contrarie all'esistenza del Portogallo come Stato indipendente, o che in qualsiasi modo incitino al sovvertimento violento dell'ordine politico e sociale.

§ 3 — Le immunità e le prerogative di cui alle lettere b), c), d), e) sussistono soltanto durante l'esercizio effettivo delle funzioni legislative.

ART. 90 — Comporta la perdita del mandato per i membri dell'Assemblea nazionale:

1° Accettare dal governo, o da qualsivoglia governo straniero, un impiego retribuito o un incarico remunerato;

2° Esercitare le rispettive cariche durante il funzionamento effettivo dell'Assemblea nazionale, qualora siano funzionari pubblici, civili e militari;

3° Occupare posti di amministrazione, gestione o controllo, che non siano occupati per nomina governativa, o di consulenza legale o tecnica in imprese o società costituite per contratti o concessioni speciali dello Stato, o che da questo abbiano un privilegio non conferito dalla legge generale o un sussidio o garanzia di reddito o di interessi;

4° Stipulare contratti con il governo;

5° Essere concessionario, contraente o socio di contraenti di concessioni, appalti o imprese pubbliche, ovvero partecipare ad operazioni finanziarie dello Stato.

§ 1 — Sono eccettuate dal disposto di cui al n. 1:

a) Le missioni diplomatiche temporanee e gli incarichi o comandi militari, che non comportino residenza fuori del continente;

b) Le nomine per avanzamento o promozione legale, le nomine a titolo definitivo e le nomine a posti equivalenti risultanti da riforma di servizi;

c) Le nomine che per legge sono fatte dal governo in seguito a concorso, o su proposta di Enti cui spetti legalmente di procedere alla designazione o alla scelta del funzionario così come le nomine a uffici o incarichi che devono essere disimpegnati soltanto da una determinata classe e categoria di funzionari.

§ 2 — L'accertamento da parte del Presidente dei casi riferiti nei nn. 1 e 2 produce gli stessi effetti dell'accettazione della rinuncia al mandato.

§ 3 — I casi di cui ai nn. 4 e 5 comportano inoltre la nullità dei contratti o atti ivi previsti.

CAPITOLO III

Delle attribuzioni dell'Assemblea Nazionale

ART. 91 — Spetta all'Assemblea nazionale:

1° Fare le leggi, interpretarle, sospenderle e abrogarle;

2° Vigilare sull'osservanza della Costituzione e delle leggi e giudicare gli atti del governo o dell'Amministrazione;

3° Verificare i consuntivi di ogni esercizio finanziario, i quali saranno presentati con la relazione — tanto della metropoli che delle Province d'oltremare — e la decisione alla Corte dei Conti (quando questa si sia già pronunciata in merito) e con gli altri elementi necessari per il loro esame;

4° Autorizzare il governo, entro il 15 dicembre di ogni anno, a riscuotere le entrate dello Stato e a pagare le spese pubbliche per l'esercizio futuro, stabilendo

nella relativa legge di autorizzazione i principi ai quali deve essere subordinato il bilancio per la parte delle spese il cui ammontare non sia stabilito in base a leggi precistenti;

5° Autorizzare il governo a emettere prestiti e a fare altre operazioni di credito che non costituiscano debito fluttuante, stabilendo le condizioni di massima alle quali tali operazioni possano essere effettuate;

6° Autorizzare il Capo dello Stato a dichiarare la guerra qualora non sia possibile il ricorso all'arbitrato ovvero questo non sia riuscito, salvo il caso di aggressione effettiva o imminente da parte di forze straniere, e a concludere la pace;

7° Approvare, a norma dell'art. 81, n. 7, le convenzioni e i trattati internazionali;

8° Dichiarare lo stato d'assedio con sospensione totale o parziale delle garanzie costituzionali, in uno o più punti del territorio nazionale, in caso di aggressione effettiva o imminente da parte di forze straniere, o nel caso in cui la sicurezza o l'ordine siano gravemente turbati o minacciati;

9° Determinare i confini nazionali;

10° Concedere amnistie;

11° Prendere conoscenza dei messaggi del Capo dello Stato;

12° Deliberare in materia di revisione costituzionale;

13° Conferire al governo deleghe legislative.

ART. 92 — Le leggi votate dall'Assemblea nazionale devono limitarsi all'approvazione dei principi generali della regolamentazione giuridica. Non si potrà però contestare, in base alla violazione di tale principio, la legittimità costituzionale di qualsiasi norma in esse contenuta.

ART. 93 — Costituiscono tuttavia necessariamente oggetto di legge:

a) L'organizzazione della difesa nazionale;

b) Il titolo, il valore e la denominazione delle monete;

c) Il tipo dei pesi e delle misure;

d) L'istituzione di banche o istituti di emissione e le norme che devono regolare la circolazione fiduciaria;

e) L'organizzazione dei tribunali.

CAPITOLO IV

Del funzionamento dell'Assemblea nazionale e della promulgazione delle leggi e delle risoluzioni

ART. 94 — L'Assemblea nazionale tiene le proprie sessioni per la durata di tre mesi, a cominciare dal 25 novembre d'ogni anno salvo il disposto degli artt. 75, 76 e 81, n. 5.

Paragrafo unico — Il Presidente dell'Assemblea nazionale, quando lo ritenga opportuno, può prorogare di un mese il funzionamento effettivo, e interromperlo senza pregiudizio della durata fissata nel presente articolo per la sessione legislativa, sempre che la chiusura non sia posteriore al 30 aprile.

ART. 95 — L'Assemblea nazionale funziona in sedute plenarie e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, con la presenza della maggioranza del numero legale dei suoi membri; e può organizzarsi in commissioni permanenti o costituire commissioni speciali per fini particolari.

§ 1 — Le sedute plenarie sono pubbliche, salvo decisione in contrario dell'Assemblea o del suo Presidente.

§ 2 — Le commissioni saranno in funzione soltanto durante il funzionamento effettivo dell'Assemblea, salvo quando la loro attività debba prolungarsi per la natura delle loro funzioni o per il fine speciale per il quale furono costituite.

§ 3 — I ministri e i sottosegretari di Stato possono prendere parte alle sedute delle commissioni permanenti. Alla seduta in cui debbano prendersi in esame emendamenti suggeriti dalla Camera Corporativa, può partecipare un delegato della Camera stessa.

ART. 96 — I membri dell'Assemblea nazionale possono, indipendentemente dal suo funzionamento effettivo, ascoltare, consultare o richiedere informazioni da qualsiasi ente o organo ufficiale su materie di amministrazione pubblica; gli organi ulti-

Portogallo

ciali tuttavia non possono rispondere senza la preventiva autorizzazione del relativo ministro, al quale è concesso di rifiutarla soltanto basandosi sul segreto di Stato.

ART. 97 — L'iniziativa legislativa compete indistintamente al governo e a ciascuno dei membri dell'Assemblea nazionale; questi ultimi non potranno però presentare progetti di legge o proposte di modificazioni che comportino aumento di spese o diminuzione di entrate dello Stato derivanti da leggi anteriori.

Paragrafo unico — Il governo può, durante la discussione di proposte e progetti di legge, sottoporre all'esame dell'Assemblea qualsiasi emendamento, purché incida su materia non ancora votata.

ART. 98 — I progetti di legge approvati dall'Assemblea nazionale sono trasmessi al Presidente della Repubblica per essere promulgati come leggi entro i 15 giorni successivi.

Paragrafo unico — I progetti non promulgati entro questo termine saranno sottoposti nuovamente all'esame dell'Assemblea nazionale e, se saranno approvati da una maggioranza di due terzi del numero dei suoi membri in funzione effettiva, il Capo dello Stato non potrà ricusarne la promulgazione.

ART. 99 — La promulgazione è fatta secondo la formula seguente:

« In nome della nazione, l'Assemblea nazionale decreta ed io promulgo la legge (o risoluzione) seguente:... ».

Paragrafo unico — Sono promulgate come risoluzioni:

a) Le ratifiche dei decreti-legge;
b) Le deliberazioni di cui agli artt. 2, 80, nn. 3, 6, 7 e 12 dell'art. 91 ed altre analoghe.

ART. 100 — Le proposte o i progetti di legge presentati all'Assemblea nazionale e non discussi nella relativa sessione, non occorre che siano nuovamente presentati nelle sessioni seguenti della stessa legislatura; qualora siano definitivamente respinti, non possono essere nuovamente presentati nella stessa legislatura, salvo il caso di scioglimento dell'Assemblea nazionale.

ART. 101 — Il regolamento dell'Assemblea stabilirà:

a) Il divieto di allontanarsi dall'ordine del giorno per trattare materie che non siano state preannunciate almeno 24 ore in precedenza;
b) Le modalità della presentazione dei progetti di legge.

CAPITOLO V

Della Camera corporativa

ART. 102 — Vi sarà una Camera corporativa (*Câmara corporativa*) di durata uguale all'Assemblea nazionale, composta di rappresentanti degli enti autarchici locali e degli interessi sociali, considerati questi nelle loro branche fondamentali di ordine amministrativo, morale, culturale ed economico. La legge designerà coloro ai quali spetta tale rappresentanza o il modo della loro scelta e la durata del loro mandato.

§ 1 — Quando si rendano vacanti cariche i cui titolari facciano parte, per tale qualità, della Camera corporativa, la rappresentanza rispettiva compete a coloro che per legge o statuto devono sostituirli. Lo stesso criterio si applica nei casi d'impedimento.

§ 2 — All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, alle vacanze che si verificano nella Camera corporativa sarà provveduto nel modo col quale erano state designate le persone da sostituire.

§ 3 — Ai membri di questa Camera sono applicabili le disposizioni dell'art. 89 e rispettivi paragrafi, sostituendo però, alle deliberazioni cui si riferiscono le lettere b), c) e d) dello stesso articolo l'autorizzazione o la decisione del Presidente, e determinandosi con legge la misura e le modalità per la percezione dell'indennità di cui alla lettera e).

ART. 103 — Spetta alla Camera corporativa di riferire e di formulare pareri su tutte le proposte e i progetti di legge e su tutte le convenzioni o i trattati internazionali che siano presentati all'Assemblea nazionale prima che questa ne abbia iniziata la discussione.

Le costituzioni europee

§ 1 — Il parere sarà dato entro 30 giorni o nel termine che il governo o l'Assemblea fisseranno se la materia sarà considerata urgente.

§ 2 — Trascorsi i termini cui si riferisce il paragrafo precedente senza che il parere sia stato inviato all'Assemblea nazionale, potrà iniziarsi immediatamente la discussione.

§ 3 — Se la Camera corporativa, pronunciandosi per la reiezione totale di un progetto di legge, ne suggerisce la sostituzione con un altro, potrà il governo o qualsiasi deputato farlo proprio, nel qual caso sarà discusso congiuntamente col progetto iniziale, prescindendo da una nuova consultazione della Camera corporativa. Se questa invece suggerisce modificazioni di dettaglio al progetto, potrà l'Assemblea nazionale decidere che la votazione avvenga, di preferenza, sul testo suggerito dalla Camera corporativa. Ogni deputato potrà far sempre sue tali modificazioni.

ART. 104 — La Camera corporativa funziona in sedute plenarie o per mezzo di sezioni e sotto-sezioni.

§ 1 — Le sezioni (*Secções*) corrisponderanno agli interessi di ordine amministrativo, morale, culturale ed economico; le sotto-sezioni (*Subsecções*) agli interessi specializzati, nell'ambito di ciascuna sezione.

§ 2 — Quando la materia in esame lo esiga, potranno riunirsi due o più sezioni o sottosezioni.

§ 3 — Nella discussione delle proposte o progetti di legge possono intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro delle Corporazioni e i ministri o sottosegretari di Stato competenti o i rispettivi rappresentanti; e il deputato che abbia preso l'iniziativa del progetto.

§ 4 — Le sedute delle sezioni e delle sottosezioni della Camera corporativa non sono pubbliche; potranno esserlo le sedute plenarie.

ART. 105 — Il governo potrà consultare la Camera corporativa su decreti generali da pubblicarsi ovvero su progetti di legge da presentarsi all'Assemblea nazionale, determinare che il lavoro delle sezioni o sottosezioni prosegua o si compia durante gli aggiornamenti, interruzioni o intervalli delle sessioni legislative, e domandare la convocazione di tutte o di alcune delle sezioni o sottosezioni per far loro qualsiasi comunicazione.

§ 1 — La discussione dei progetti di legge all'Assemblea nazionale non sarà subordinata a una nuova consultazione della Camera corporativa, se questa era stata sentita in precedenza dal governo.

§ 2 — Durante la sessione legislativa dell'Assemblea nazionale, la Camera corporativa potrà suggerire al governo le misure che ritenga convenienti o necessarie.

ART. 106 — Alla Camera corporativa sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 86, salvo quanto concerne la verifica dei poteri, che sarà affidata ad una Commissione speciale da essa eletta: e quelle contenute nell'art. 101, lett. a) e b). È riconosciuta anche alle rispettive sezioni e sottosezioni la facoltà conferita dall'articolo 96 ai membri dell'Assemblea nazionale.

TITOLO IV

DEL GOVERNO

ART. 107 — Il governo è costituito dal Presidente del Consiglio, che potrà gestire gli affari di uno o più ministeri, e dai ministri i quali saranno da lui sostituiti, negli atti di loro competenza, quando siano assenti dal continente e non siano stati nominati ministri *ad interim* dei rispettivi dicasteri.

§ 1 — Il Presidente del Consiglio è nominato e congedato liberamente dal Presidente della Repubblica. I ministri e i sottosegretari di Stato, quando ve ne siano, sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e le loro nomine sono controfirmate da quest'ultimo come pure l'esonero dei ministri uscenti.

§ 2 — Le funzioni dei sottosegretari di Stato cessano con l'esonero dei rispettivi ministri.

ART. 108 — Il Presidente del Consiglio risponde dinanzi al Presidente della politica generale del governo, e coordina e dirige l'attività di tutti i ministri, che rispondono politicamente dinanzi a lui dei loro atti.

ART. 109 — Spetta al governo:

1° Controfirmare gli atti del Presidente della Repubblica;

2° Elaborare i decreti-legge e, in caso di urgenza, approvare le convenzioni e i trattati internazionali;

3° Elaborare i decreti, i regolamenti e le istruzioni per la buona esecuzione delle leggi;

4° Sovrintendere al complesso della pubblica amministrazione facendo eseguire le leggi e le risoluzioni dell'Assemblea nazionale, esercitando l'alta vigilanza sugli atti degli organi amministrativi e degli enti di utilità pubblica amministrativa, e compiendo tutti gli atti concernenti la nomina, il trasferimento, l'esonero, il collocamento a riposo, il congedo, le dimissioni o la reintegrazione dei funzionari civili o militari, salvo restando per gli interessati il diritto di ricorrere ai tribunali competenti.

§ 1 — Gli atti del Presidente della Repubblica e del governo che implichino aumento o diminuzione delle entrate o delle spese, saranno sempre controfirmati dal ministro delle Finanze.

§ 2 — Le deleghe legislative, eccettuate quelle che, in forza dei loro stessi termini, importino un uso continuato, non possono essere utilizzate più di una volta. Tuttavia il governo può valersene parzialmente prima che siano scadute.

§ 3 — Se il governo, durante il funzionamento effettivo dell'Assemblea nazionale, pubblica decreti-legge fuori dei casi di delega legislativa, essi saranno soggetti a ratifica, che si considererà concessa qualora, in una delle prime dieci sedute posteriori alla pubblicazione, almeno dieci deputati non richiedano che tali decreti-legge siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Nel caso che sia rifiutata la ratifica, il decreto-legge cesserà di aver vigore dal giorno in cui verrà pubblicato nel « *Diário do Governo* » l'annuncio inviato a tal fine dal Presidente dell'Assemblea.

La ratifica può essere concessa con emendamenti; in tal caso il decreto-legge sarà trasmesso alla Camera corporativa, salvo che questa sia stata già consultata, ma resterà in vigore a meno che l'Assemblea nazionale, a maggioranza di due terzi dei deputati effettivamente in carica, ne sospenda l'esecuzione nei riguardi della creazione o riorganizzazione di servizi implicanti aumento di personale o modificazione delle rispettive categorie, in relazione ai quadri esistenti.

§ 4 — Qualora la legge non possa di per sé eseguirsi, il governo promulgherà i rispettivi decreti entro sei mesi dalla pubblicazione, se in questa non sia previsto altrimenti.

§ 5 — La nomina dei governatori delle Province d'oltremare è fatta dal Consiglio dei ministri.

§ 6 — Rivestiranno la forma di decreto la nomina, il trasferimento, l'esonero, il collocamento a riposo e in pensione, le dimissioni o la reintegrazione del Presidente del Tribunale supremo di giustizia, del Procuratore generale della Repubblica, degli agenti diplomatici e consolari, dei governatori di Province d'oltremare, del governo generale o singole.

ART. 110 — I ministri non possono cumulare la loro carica con l'esercizio di altra pubblica funzione o di qualsiasi impiego privato.

§ 1 — Ai ministri si applicano gli altri divieti e norme dell'art. 90.

§ 2 — I membri dell'Assemblea nazionale e della Camera corporativa che accettino la carica di ministro o di sottosegretario di Stato, non perderanno il loro mandato, ma non potranno sedere nella rispettiva Camera.

ART. 111 — Il Consiglio dei ministri si riunisce quando il suo Presidente o il Capo dello Stato lo giudichino necessario. La riunione sarà tenuta obbligatoriamente sotto la presidenza del Capo dello Stato quando questi debba far uso delle facoltà conferitegli dai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 81, ovvero quando il Capo dello Stato o il Presidente del Consiglio ne ravvisino l'opportunità.

ART. 112 — Il governo è di esclusiva fiducia del Presidente della Repubblica ed il suo mantenimento al potere non dipende dalla sorte dei suoi progetti di legge o da qualsiasi voto dell'Assemblea nazionale.

ART. 113 — Il Presidente del Consiglio trasmetterà al Presidente dell'Assemblea nazionale le proposte di legge che a questa debbano essere sottoposte, come pure i chiarimenti richiesti dal governo, o che questi giudichi conveniente fornire.

Le costituzioni europee

Paragrafo unico — Quando si tratti di assunti relativi ad alti interessi nazionali, il Presidente del Consiglio potrà comparire all'Assemblea nazionale per trattarli.

ART. 114 — Ogni ministro è responsabile politicamente, civilmente e penalmente degli atti che convalida o compie. I ministri sono giudicati dai tribunali ordinari per gli atti che implicano responsabilità civile o penale.

Paragrafo unico — Se un ministro è sottoposto a procedimento penale, quando questo giunga alla fase del rinvio al dibattimento, il Tribunale supremo di giustizia in seduta plenaria, e alla presenza del Procuratore generale della Repubblica, delibererà se il ministro deve essere immediatamente giudicato, restando in tal caso sospeso dal suo mandato, ovvero se il giudizio dovrà aver luogo quando egli abbia terminato le sue funzioni.

ART. 115. — Costituiscono reati di responsabilità gli atti dei ministri e dei sottosegretari di Stato e degli agenti del governo che attentino:

- 1° All'esistenza politica della nazione;
- 2° Alla Costituzione e al regime politico stabilito;
- 3° Al libero esercizio degli organi della sovranità;
- 4° Al godimento o all'esercizio dei diritti politici e personali;
- 5° Alla sicurezza interna del paese;
- 6° Alla rettitudine dell'amministrazione;
- 7° Alla salvaguardia e all'uso costituzionale del pubblico denaro;
- 8° Alle leggi sulla contabilità pubblica.

Paragrafo unico — La condanna per uno qualsiasi di tali reati importa la perdita del mandato e l'incapacità ad esercitare pubbliche funzioni.

TITOLO V

DEI TRIBUNALI

ART. 116 — La funzione giudiziaria è esercitata da tribunali ordinari e speciali. Sono tribunali ordinari il Tribunale supremo di giustizia e i tribunali giudiziari di seconda e prima istanza, che hanno la competenza territoriale e materiale fissata per legge.

ART. 117 — È vietata la creazione di tribunali speciali con competenza esclusiva per giudicare una determinata o determinate categorie di reati, ad eccezione di quelli fiscali, sociali o contro la sicurezza dello Stato.

ART. 118 — Lo Stato sarà rappresentato presso i tribunali dal Pubblico Ministero.

ART. 119 — I giudici dei tribunali ordinari sono nominati a vita e sono inamovibili; la legge determina le modalità con le quali si procede alla loro nomina, promozione, rimozione, sospensione, trasferimento e collocamento fuori ruolo; essi non possono accettare dal governo altre funzioni remunerative, salva nel governo la facoltà di chiamarli a far parte di commissioni permanenti o temporanee.

ART. 120 — I giudici non sono soggetti a responsabilità per le loro sentenze, tranne le eccezioni stabilite dalla legge.

ART. 121 — Le udienze dei tribunali sono pubbliche, tranne nei casi stabiliti per legge ed ogni qualvolta la pubblicità sia contraria all'ordine, agli interessi dello Stato o al buon costume.

ART. 122 — Per l'esecuzione delle proprie ordinanze e sentenze i tribunali hanno diritto al concorso delle altre autorità, quando ne abbiano bisogno.

ART. 123 — Nelle materie sottoposte a giudizio, i tribunali non possono applicare leggi, decreti o qualsiasi altra disposizione che violi le norme della presente Costituzione od offenda i principi in essa consacrati.

Paragrafo unico — L'incostituzionalità organica o formale della norma di diritto contenuta in atti promulgati dal Presidente della Repubblica, potrà essere valutata soltanto dall'Assemblea nazionale di propria iniziativa o di iniziativa del governo. L'Assemblea stessa stabilirà gli effetti della incostituzionalità, senza pregiudizio, tuttavia, delle situazioni derivate dai casi già indicati.

ART. 124 — Per la prevenzione e repressione dei reati vi saranno pene e misure di sicurezza che avranno per scopo la difesa della società e, per quanto sia possibile, la rieducazione sociale del delinquente.

Portogallo

TITOLO VI

DELLE CIRCOSCRIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E DEGLI ENTI AUTARCHICI LOCALI

ART. 125 — Il territorio del continente si divide in municipi (*concelhos*), formati da comuni (*freguesias*), che si raggruppano in distretti e province; la legge determina i confini di ogni circoscrizione.

§ 1 — I *concelhos* di Lisbona e di Oporto si suddividono in quartieri (*bairros*) e questi in *freguesias*.

§ 2 — La divisione del territorio delle isole adiacenti e la relativa organizzazione amministrativa saranno regolate con legge speciale.

ART. 126 — I corpi amministrativi sono: le Camere municipali (*Câmaras municipais*), le giunte di *freguesia* e le giunte provinciali.

ART. 127 — La vita amministrativa degli enti autarchici locali è soggetta ad ispezioni di agenti del governo. Le deliberazioni dei rispettivi corpi amministrativi possono dipendere dall'autorizzazione o esigere l'approvazione di altri organismi o autorità, ed essere sottoposte a referendum.

ART. 128 — Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per le altre finalità determinate dalle leggi, i corpi amministrativi hanno un presidente o commissioni delegate a norma delle stesse leggi.

ART. 129 — Le deliberazioni dei corpi amministrativi possono essere modificate o annullate soltanto nei casi e nelle forme previste dalle leggi amministrative.

ART. 130 — I corpi amministrativi hanno autonomia finanziaria nei limiti determinati dalla legge con l'obbligo, tuttavia, per le camere municipali di distribuire tra le *freguesias*, in vista di miglioramenti rurali, una parte delle entrate stabilite dalla legge.

ART. 131 — I regimi tributari degli enti autarchici locali saranno determinati in modo che non ne derivi pregiudizio all'organizzazione fiscale o alla vita finanziaria dello Stato, nè sia ostacolata la circolazione dei prodotti e delle merci tra le circoscrizioni del paese.

ART. 132 — I corpi amministrativi possono essere sciolti soltanto nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi amministrative.

TITOLO VII

DELL'OLTREMARE PORTOGHESE

CAPITOLO I

Principi fondamentali

ART. 133 — È proprio dell'essenza organica della nazione portoghese adempiere alla funzione storica di colonizzare le terre scoperte sotto la sua sovranità, e di comunicare e diffondere tra le popolazioni ivi esistenti i benefici della sua civilizzazione, esplicando altresì l'influenza morale inerente al Patronato dell'Oriente.

ART. 134 — I territori d'oltremare del Portogallo, indicati nei numeri 2-5 dell'art. 1, si denominano genericamente Province (*Provincias*), ed hanno un'organizzazione politico-amministrativa adeguata alla situazione geografica e alle condizioni dell'ambiente sociale.

ART. 135 — Le Province d'oltremare, come parte integrante dello Stato portoghese, sono solidali tra loro e con la metropoli.

ART. 136 — La solidarietà fra le Province d'oltremare e la metropoli implica specialmente l'obbligo di contribuire in forma adeguata ad assicurare l'integrità e la difesa di tutta la nazione ed ai fini della politica nazionale, determinati nel comune interesse dagli organi della sovranità.

Le costituzioni europee

CAPITOLO II

Delle garanzie generali

ART. 137 — I diritti, le libertà e garanzie individuali, affermati nella Costituzione, sono riconosciuti egualmente ai nazionali e agli stranieri nelle Province d'oltremare, nei termini della legge. Può peraltro agli uni e agli altri essere rifiutato l'accesso in qualsiasi provincia, ovvero può esserne disposta l'espulsione, con l'osservanza delle norme relative, se dalla loro presenza possano risultare gravi inconvenienti d'ordine interno o internazionale. Contro tali decisioni potrà promuoversi ricorso soltanto al governo.

ART. 138 — Nei territori d'oltremare, quando sia necessario, e tenendo conto dello stato di evoluzione delle popolazioni, vi saranno statuti speciali che, sotto l'influsso del diritto pubblico e privato portoghese, stabiliscano regimi giuridici di armonizzazione con i rispettivi usi e costumi, sempre che non siano incompatibili con la morale, con i precetti umanitari e con il libero esercizio della sovranità portoghese.

ART. 139 — Lo Stato assicura nei suoi territori d'oltremare la libertà di coscienza e il libero esercizio dei diversi culti, con le restrizioni imposte dai diritti e dagli interessi della sovranità del Portogallo, nonchè dal mantenimento dell'ordine pubblico, e in armonia con i trattati e le convenzioni internazionali.

ART. 140 — Le missioni cattoliche portoghesi d'oltremare e gli istituti di formazione del personale destinato al servizio delle medesime e del Patronato portoghese, avranno personalità giuridica e saranno protetti e aiutati dallo Stato come istituti d'istruzione e di assistenza e strumenti di civilizzazione, a termini dei concordati e degli altri accordi stipulati con la Santa Sede.

CAPITOLO III

Delle garanzie speciali per gli indigeni

ART. 141 — Lo Stato assicura con misure speciali, come regime transitorio, la protezione e difesa degli indigeni nelle Province in cui se ne trovino, secondo i principi di umanità e di sovranità, le disposizioni del presente Capo e le convenzioni internazionali.

Le autorità e i tribunali impeditranno e puniranno a norma di legge tutti gli abusi contro le persone e i beni degli indigeni.

ART. 142 — Lo Stato crea istituzioni pubbliche e promuove la creazione di istituzioni private, portoghesi le une e le altre, in favore dei diritti degli indigeni o per la loro assistenza.

ART. 143 — La legge garantisce agli indigeni, nei termini dalla stessa stabiliti, la proprietà e il possesso dei loro terreni e culture, dovendo questo principio essere rispettato in tutte le concessioni fatte dallo Stato.

ART. 144 — Il lavoro degli indigeni a servizio dello Stato o dei corpi amministrativi è remunerato.

ART. 145 — Sono proibiti:

1° i sistemi per i quali lo Stato si obblighi a fornire lavoratori indigeni a qualsiasi impresa di sfruttamento economico;

2° i sistemi per i quali gli indigeni esistenti in qualsiasi circoscrizione territoriale siano obbligati, sotto qualsiasi titolo, a prestare la loro opera alle stesse imprese.

ART. 146 — Lo Stato può costringere gli indigeni al lavoro solo in opere pubbliche di interesse generale per la collettività, per lavori dei cui risultati essi fruiscono, in esecuzione di decisioni giudiziarie di carattere penale, o a compimento di obblighi fiscali.

ART. 147 — Il regime del contratto di lavoro degli indigeni si basa sulla libertà individuale e sul diritto al giusto salario e all'assistenza, intervenendo l'autorità pubblica solo per il controllo.

Del regime politico ed amministrativo

ART. 148 — Alle Province d'oltremare sono garantiti un decentramento amministrativo ed un'autonomia finanziaria, compatibili con la Costituzione, con il rispettivo grado di sviluppo e con le loro risorse, senza pregiudizio del disposto dell'art. 175.

Paragrafo unico — In ciascuna delle Province d'oltremare sarà mantenuta l'unità politica, con l'esistenza di una sola capitale e del governo della provincia.

ART. 149 — Le Province d'oltremare si reggeranno, di regola, con legislazione speciale, emanata dagli organi legislativi con sede nella metropoli o, per ciascuna di esse, dagli organi legislativi provinciali secondo le norme di competenza fissate dalla legge.

ART. 150 — Gli organi metropolitani che hanno attribuzioni legislative per l'oltremare sono:

1° L'Assemblea nazionale, mediante proposte del ministro d'oltremare, nelle materie che devono costituire necessariamente materia di legge secondo l'art. 93, e inoltre nelle seguenti:

- a) ordinamento generale di governo nelle Province d'oltremare;
- b) determinazione della competenza del governo della metropoli e dei governi d'oltremare circa l'estensione e la durata delle concessioni di terreni o di altra natura, implicanti monopolio o privilegio speciale;
- c) autorizzazione di contratti che non siano di mutuo, quando esigano cauzione o garanzia speciali;

2° Il governo, quando, a termini della Costituzione, ritenga di disporre, mediante decreto-legge, per tutto il territorio nazionale ovvero assuma di regolare materia d'interesse comune della metropoli e di alcuna o alcune delle Province d'oltremare;

3° Il ministro d'oltremare, la cui competenza abbraccia tutte le materie che rappresentano interessi superiori o generali della politica nazionale oltremare, ovvero comuni a più di una Provincia d'oltremare, quali furono specificate nel regime legale di cui al n. 1°, lett. a) del presente articolo.

§ 1 — La competenza legislativa del ministro d'oltremare sarà esercitata previo parere del Consiglio d'oltremare, salvo nei casi d'urgenza e negli altri indicati dalla legge, come quando il Consiglio ritardi per più di 30 giorni a dare il parere su una questione che gli sia stata sottoposta dal Ministro. Gli atti da pubblicare nell'esercizio di questa competenza legislativa rivestiranno la forma di decreto, promulgato e controfirmato a termini della Costituzione, adottandosi la forma di decreto legislativo ministeriale quando il ministro stia esercitando le sue funzioni in alcuna Provincia d'oltremare e di ordinanza negli altri casi previsti dalla legge.

§ 2 — Tutti i decreti, per entrare in vigore nelle Province d'oltremare, devono contenere la menzione, apposta dal ministro d'oltremare, che saranno pubblicati nel *Boletín Oficial* della Provincia e delle Province ove dovranno eseguirsi.

§ 3 — Non potrà impugnarsi, per motivo di violazione del presente articolo, la legittima costituzionale delle norme contenute nei rispettivi decreti, salvo il disposto del paragrafo unico dell'art. 123.

ART. 151 — Sono di competenza degli organi legislativi delle Province d'oltremare stabiliti dalla legge, tutte le materie che interessano esclusivamente la rispettiva provincia e non siano di competenza dell'Assemblea nazionale, del governo o del ministro d'oltremare, a termini dell'articolo precedente.

§ 1 — Gli accordi e le convenzioni non compresi negli artt. 81, n. 7, e 91, n. 7, che i governi delle Province d'oltremare, debitamente autorizzati, negozieranno con i governi di altre province o territori, nazionali o stranieri, sono soggetti all'approvazione del Ministro d'oltremare.

§ 2 — I decreti dei governi d'oltremare non potranno revocare, sospendere o disporre contrariamente alla Costituzione o a qualsiasi, altra disposizione emanata dagli organi legislativi metropolitani.

ART. 152 — Le funzioni legislative di ciascuno dei governi delle Province d'oltremare, nella sfera della rispettiva competenza, sono esercitate sotto il controllo

Le costituzioni europee

degli organi di sovranità e, di regola, in conformità al voto di un Consiglio, nel quale avranno rappresentanza adeguata le condizioni dell'ambiente sociale.

ART. 153 — Il governo sovrintende al complesso dell'amministrazione delle Province d'oltremare e lo controlla, a termini della Costituzione e della legge o delle leggi organiche cui fa riferimento l'art. 150, n. 1, lett. a), per mezzo degli organi che le leggi medesime indicheranno.

ART. 154 — In ognuna delle Province d'oltremare vi sarà, come autorità più elevata, un governatore o un governatore generale, con le attribuzioni e prerogative determinate dalla legge e al quale non potranno, sotto qualsiasi forma, conferirsi attribuzioni che, secondo la Costituzione spettino all'Assemblea nazionale, al governo o al Ministro d'oltremare, salvo quelle che gli siano tassativamente delegate, da chi ne abbia il diritto, per determinate materie, in circostanze eccezionali.

Paragrafo unico — Non potranno essere nominati governatori coloro che siano interessati alla direzione o alla gestione di imprese con sede o attività economica nella rispettiva provincia.

ART. 155 — Le funzioni esecutive in ciascuna provincia d'oltremare sono esercitate dal governatore, il quale, nei casi previsti dalla legge, sarà assistito da un corpo consultivo.

ART. 156 — La ripartizione amministrativa delle Province d'oltremare e le condizioni in cui potranno istituirsi enti locali autarchici, saranno determinate dalla legge, tenendo in considerazione l'importanza, il grado di sviluppo e la popolazione di ciascuna zona.

Paragrafo unico — Senza pregiudizio del disposto del paragrafo unico dell'articolo 7, gli stranieri che abbiano abituale residenza nel territorio di durata non inferiore a 5 anni, e sappiano leggere e scrivere in portoghese, possono far parte dei corpi amministrativi sino al massimo di un terzo dei rispettivi membri.

ART. 157 — È supremo dovere d'onore per il governatore, in ognuno dei territori d'oltremare, sostenere i diritti di sovranità della Nazione e promuovere il bene della provincia, in armonia con i principi enunciati nella Costituzione e nelle leggi.

CAPITOLO V

Dell'ordinamento economico

ART. 158 — L'organizzazione economica d'oltremare deve integrarsi nella organizzazione economica generale della nazione portoghese e partecipare, per suo mezzo, alla economia mondiale.

Paragrafo unico — Per conseguire le finalità indicate nel presente articolo, sarà facilitata con mezzi opportuni, compresa la graduale riduzione o sospensione dei diritti doganali, la libera circolazione dei prodotti entro tutto il territorio nazionale. Lo stesso principio si applicherà, per quanto possibile, alla circolazione delle persone e dei capitali.

ART. 159 — I regimi economici delle Province d'oltremare sono stabiliti in armonia con le esigenze del loro sviluppo e del benessere della loro popolazione, con una giusta reciprocità tra esse e i paesi vicini, e con i diritti e gli interessi legittimi della nazione portoghese, di cui sono parte integrante.

ART. 160 — Spetta alla metropoli, senza pregiudizio del decentramento stabilito nell'art. 148, assicurare, con le decisioni degli organi competenti, la conveniente posizione degli interessi che, a termini dell'articolo precedente, devono considerarsi congiuntamente nei regimi economici dei territori d'oltremare.

ART. 161 — La legge determinerà le estensioni di terreno o di altri beni nei territori d'oltremare che, in quanto sono destinati o riservati al demanio pubblico, o interessano il prestigio dello Stato o i superiori interessi nazionali, non possono formare oggetto di concessione e neppure essere in qualsiasi altro modo alienati.

Paragrafo unico — La legge regolerà altresì l'uso o l'occupazione delle medesime estensioni di terreno da parte di enti pubblici o privati, quando giovi agli interessi dello Stato ed a titolo precario.

ART. 162 — Le concessioni dello Stato o degli enti locali autarchici, nella sfera della relativa competenza, anche quando debbano avere efficacia con l'impiego di

Portogallo

capitali stranieri, saranno sempre soggette a condizioni che assicurino la possibilità della nazionalizzazione e tutelino gli altri interessi dell'economia nazionale.

Disposizioni particolari regoleranno il conseguimento di tali finalità.

ART. 163 — Per l'avvenire l'amministrazione e i servizi inerenti al movimento dei porti e aeroporti d'oltremare sono riservati allo Stato. Una legge speciale regolerà le eccezioni da ammettersi all'interno di ciascun porto o aeroporto in relazione a determinati impianti o servizi.

ART. 164 — Nè lo Stato, nè gli enti locali autarchici possono concedere nell'oltremare, a imprese singole o associate:

1° L'esercizio delle prerogative della pubblica amministrazione;

2° La facoltà di istituire o determinare qualsiasi tributo o tassa, esclusa l'esazione di redditi pubblici, la cui perfezione sia consentita per legge;

3° Il possesso di terreni o il diritto esclusivo di ricerche minerarie, nonchè la facoltà di sub-concessione ad altre imprese.

Paragrafo unico. — Nei territori d'oltremare, ove attualmente esistono concessioni della natura di quelle cui si riferisce il presente articolo si osserveranno le norme seguenti

a) non potranno essere prorogate o rinnovate, in tutto o in parte;

b) lo Stato eserciterà il suo diritto di rescissione o di riscatto, a termini delle leggi o dei contratti applicabili.

CAPITOLO VI

Del regime finanziario

ART. 165 — Le Province d'oltremare sono persone giuridiche collettive di diritto pubblico, con facoltà di acquistare, contrattare e stare in giudizio.

ART. 166 — Ciascuna delle Province d'oltremare ha una propria gestione attiva e passiva; ed ha la disponibilità dei propri beni e cespiti, la responsabilità delle sue spese e dei suoi debiti e dei propri atti e contratti, a termini delle leggi.

ART. 167 — Costituiscono patrimonio di ciascuna Provincia d'oltremare i terreni incolti che non siano passati definitivamente nel regime di proprietà privata, o nel demanio pubblico, come le « eredità giacenti » (*herancas jacentes*) e altri beni, mobili o immobili, che non appartengano ad altri, nei limiti del suo territorio, nonchè quelli che venga legalmente ad acquistare o a perdere, fuori del territorio medesimo, comprese le partecipazioni lucrative, o di altra natura, che le siano destinate.

§ 1. — L'amministrazione dei beni delle Province d'oltremare situati nella metropoli, appartiene al Ministero d'oltremare.

§ 2. — Soltanto al Tesoro nazionale o agli istituti di credito designati dal governo, possono essere cedute o date in pegno le azioni ed obbligazioni di società concessionarie che appartengono ad una Provincia d'oltremare; e soltanto agli enti stessi possono essere consegnati i proventi di quei titoli in qualsiasi operazione finanziaria.

ART. 168 — Ciascuna delle Province d'oltremare ha un proprio bilancio elaborato secondo un piano uniforme, in armonia con i principi enunciati negli artt. 63 e 66, e votato dai propri organi nei termini stabiliti dalla legge.

§ 1. — Il bilancio di ciascuna Provincia d'oltremare comprenderà solamente le entrate e le spese consentite da decreti legalmente emanati.

§ 2. — Quando il bilancio non possa entrare in vigore all'inizio dell'anno finanziario, continueranno provvisoriamente ad applicarsi, per dodicesimi, nei riguardi della spesa ordinaria, gli stanziamenti dell'anno precedente e i crediti sanzionati durante il medesimo per far fronte a nuovi oneri permanenti.

ART. 169 — Nell'ordinamento generale cui si riferisce l'art. 150, n. 1, lett. a), saranno stabilite:

1° Le spese e le entrate pertinenti alle Province d'oltremare, separatamente o in comune, e quelle attribuite alla metropoli;

2° Le norme di controllo e di vigilanza cui sono soggetti i governi delle Province d'oltremare a tutela dell'ordine finanziario.

ART. 170 — La contabilità delle Province d'oltremare sarà organizzata come quella della metropoli, con le modificazioni che si rendono indispensabili per circostanze speciali.

Le costituzioni europee

ART. 171 — I rendiconti annuali delle Province d'oltremare saranno inviati al Ministero d'oltremare, per essere poi, dopo la revisione e con relazione, sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, nei termini e modi fissati dalla legge, e approvati dall'Assemblea nazionale, a termini dell'art. 91, n. 3.

ART. 172 — La metropoli presta assistenza finanziaria alle Province d'oltremare, con le necessarie garanzie.

ART. 173 — Le Province d'oltremare non possono contrarre prestiti in paesi stranieri.

Paragrafo unico. — Quando sia necessario ricorrere a mercati stranieri per ottenere capitali destinati al governo di una Provincia d'oltremare, l'operazione finanziaria sarà fatta esclusivamente per conto della metropoli, senza che la Provincia medesima assuma responsabilità verso detti mercati, assumendole però pienamente verso la metropoli.

ART. 174 — I diritti del Tesoro pubblico e quelli degli istituti di credito, di cui al § 2 dell'art. 167, per debiti passati o futuri delle Province d'oltremare, sono imprescrittibili.

ART. 175 — L'autonomia finanziaria delle Province d'oltremare è soggetta alle restrizioni occasionali che siano indispensabili per situazioni gravi delle loro finanze o per i rischi che esse possano implicare nei riguardi della metropoli.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Revisione costituzionale

ART. 176 — La Costituzione potrà essere riveduta di 10 in 10 anni, con decorrenza dalla data dell'ultima legge di revisione, e all'uopo avrà poteri costituenti l'Assemblea nazionale il cui mandato cesserà l'ultimo anno del decennio o in quello che segue alla pubblicazione della legge di revisione.

§ 1. — La revisione costituzionale può essere anticipata di 5 anni, a partire dall'inizio della sessione legislativa corrispondente all'ultimo anno del quinquennio, se sia deliberata da due terzi dei deputati in carica.

Anche in questo caso il decennio si computa a decorrere dalla data della legge di revisione.

§ 2. — Presentata una proposta o un progetto di revisione costituzionale, potranno esserne presentati altri nel termine di 20 giorni, a decorrere dalla data della prima presentazione.

§ 3. — Non possono essere ammesse come oggetto di deliberazione proposte o progetti di revisione costituzionale che non determinino con precisione le modificazioni proposte.

§ 4. — Una volta pubblicata la legge di revisione, cessano i poteri costituenti dell'Assemblea nazionale.

Palazzo del Governo della Repubblica, 11 giugno del 1951.

ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR

Boris Mirkine - Guetzévitch

**LE COSTITUZIONI
EUROPEE**

1954
EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO